

ECHA/NA/12/45

I dichiaranti e i notificanti sono invitati ad aggiornare i propri fascicoli conformemente alle disposizioni del secondo ATP recanti modifica al CLP

L'ECHA rammenta alle imprese che le disposizioni del secondo ATP (adeguamento al progresso tecnico e scientifico) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio recanti modifica al regolamento CLP devono essere applicate alle sostanze entro il 1° dicembre 2012.

Helsinki, 28 dicembre 2012 – Il secondo ATP contiene, tra l'altro, alcune modifiche concernenti nuove sottocategorie per le classi di pericolo della sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie, nonché una revisione dei criteri di classificazione relativi alla tossicità cronica per l'ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per la classificazione, recante la dicitura "pericoloso per lo strato di ozono". Le imprese sono invitate a classificare, etichettare e imballare le proprie sostanze attenendosi alle nuove disposizioni, nonché ad aggiornare i loro fascicoli di registrazione e le notifiche REACH per l'inventario C&L entro il 1° dicembre 2012.

Per le sostanze immesse sul mercato anteriormente al 1° dicembre 2012, classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento CLP, è prevista l'introduzione di una disposizione transitoria. Conformemente al secondo ATP, fino al 1° dicembre 2014 per tali sostanze non si richiede né rietichettatura né reimballaggio.

Il secondo ATP sarà applicato alle miscele solo a partire dal 1° giugno 2015. Tuttavia, in linea con tale adeguamento, per le miscele immesse sul mercato anteriormente al 1° giugno 2015, classificate, etichettate e imballate secondo quanto previsto dal regolamento CLP o dalla direttiva sui preparati pericolosi, non occorrono rietichettatura e reimballaggio fino al 1° giugno 2017.

Le imprese sono libere di applicare tutte le disposizioni contenute nel secondo ATP prima delle scadenze stabilite.

Ulteriori informazioni

- **Regolamento CLP** – Regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
<http://echa.europa.eu/it/regulations/clp/legislation;jsessionid=CB0577D5C43C175C1921D650EC5423B9.live1>
- **Secondo ATP** – Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:0001:0053:IT:PDF>
- **Direttiva sui preparati pericolosi** – Direttiva 1999/45/CE
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:200:0001:0001:IT:PDF>